

# **CITTÁ DI VICO EQUENSE**

*Città Metropolitana di Napoli*

## **REGOLAMENTO**

### **DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

### **DEL COMUNE DI VICO EQUENSE**

## **Articolo 1 – Istituzione e finalità**

In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, dalle leggi di parità nazionali ed internazionali, e richiamato l'art. 1 dello statuto del Comune di Vico Equense

La commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta.

L'amministrazione comunale, rappresentando l'istituzione più vicina ai cittadini deve per prima promuovere una cultura delle pari opportunità e affinché si possano raggiungere i suddetti obiettivi, il Comune istituisce la nuova Commissione per le Pari Opportunità. Essa è composta in modo maggioritario da componenti di genere femminile, designate da gruppi e associazioni presenti nella realtà sociale, nonché di n. 4 membri del Consiglio Comunale, presenti quali membri di diritto.

Le politiche di pari opportunità che l'amministrazione comunale di Vico Equense intende avviare si collocano in diversi scenari e con esiti differenti a seconda delle finalità, operando nelle diverse modalità per diffonderne la cultura delle parità e delle pari opportunità indirizzati a creare maggiori opportunità di scelta per quelle categorie sociali che hanno maggiori difficoltà.

Tenuto conto che il presupposto per l'attuazione di una politica di promozione delle pari opportunità è rappresentato dall'eliminazione delle discriminazioni esistenti e dall'attività di prevenzione contro il loro verificarsi, si provvede a stilare un regolamento.

2. Lo scopo della commissione è quello di:

- rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di donne, disabili, bambini, anziani, stranieri e della comunità LGBT;
- valorizzare le differenze di genere;
- favorire il riequilibrio delle rappresentanze di qualsiasi categoria sociale, senza discriminazione di genere e razza, in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale;
- favorire l'integrazione dei diversamente abili e degli stranieri;
- suggerire alla Giunta Comunale iniziative a favore di anziani, disabili, stranieri e della comunità LGBT al fine di garantire le pari opportunità nel sociale, dei bambini nel mondo della scuola, del lavoro e delle Istituzioni.

3. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della normativa vigente in tema di pari opportunità.

Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori, rappresentanti delle organizzazioni operanti sul territorio, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

## **Articolo 2 – Competenze e funzioni**

Il Comune di Vico Equense riconosce alla Commissione il ruolo di fondamentale strumento consultivo e di proposta.

Gli ambiti di competenza e d'interesse sono molteplici e non si limitano al solo ambito prettamente femminile, seppure sicuramente il più coinvolto. La commissione si occupa di tutte quelle situazioni che vedono individui appartenenti alle fasce deboli soccombere alle più svariate forme di prevaricazione.

L'obiettivo fondamentale è quello di promuovere una cultura del rispetto delle persone di ogni colore, appartenenza, età, genere, orientamento sessuale. Un programma per sostenere una cultura dei diritti umani, della non violenza, della tolleranza, del rispetto delle differenze e della legalità, per affermare la cultura della prevenzione, la lotta a soprusi e disuguaglianze inaccettabili, e contro ogni forma di discriminazione.

Questa commissione ha l'obiettivo di dare un impulso forte finalizzato alla creazione di una città sicura e a misura di cittadino di ogni genere, razza e sesso, migliorandone la partecipazione attiva e rimuovendo ogni forma di discriminazione diretta e/o indiretta.

1. La Commissione esercita la sua attività e il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con le istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale.
2. Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art. 1
3. In particolare intende:
  - Essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano le pari opportunità.
  - Sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
  - Promuovere attraverso gli Uffici del Comune iniziative che favoriscono la visibilità della cultura della diversità sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei “saper fare” (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
  - Favorire la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
  - Attuare interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

### **Articolo 3 - Composizione**

1. La Commissione è composta da **n.1** rappresentante per ciascuna categoria di seguito elencata, favorendo la componente femminile per ognuna di esse, fino ad un massimo di **n. 11** membri, scelti con criteri di cui al punto 4;
2. Farà comunque parte della stessa commissione anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale individuata per n. 2 componenti in seno alla maggioranza e n. 2 componenti per la minoranza, di cui n. 2 di sesso maschile e n. 2 di sesso femminile.

3. A questi membri sarà aggiunto, come membro di diritto, l’Assessore alle Pari Opportunità;

Il regolamento della Commissione prevede la presenza al suo interno di membri appartenenti alle seguenti categorie:

**n.1** rappresentante della Scuola

**n.1** rappresentante della Sanità

**n.1** rappresentante della comunità LGBT

**n.1** rappresentante degli anziani (ultrassessantacinquenni)

**n.1** rappresentante dei diversamente abili

**n.2** rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni del territorio, che prevedono nel loro statuto finalità e attività consone alle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento da scegliere tra: Disabilità, Cultura, Sport, Volontariato e Imprenditoria

**n.1** rappresentante della categoria degli inoccupati da più di un anno

**n.1** rappresentante della comunità degli extracomunitari residenti sul territorio comunale da almeno due anni

**n.1** rappresentante della categoria delle madri lavoratrici

**n.1** rappresentante giovani generazioni 18/35 anni

Per una migliore e più razionale organizzazione della propria attività, la Commissione è divisa in gruppi di lavoro, le Sottocommissioni, in base al tipo d’iniziativa.

Le Sottocommissioni sono tre:

- Benessere, salute, cultura e politica
- Lavoro, formazione e diritti
- Regolamento Commissione pari opportunità

4. I membri non di diritto saranno nominati dal consiglio comunale nella proporzione di sette della

maggioranza e quattro della minoranza

#### **Articolo 4 – Costituzione e nomina**

1. I componenti della Commissione Pari Opportunità vengono scelti fra i candidati propostisi a mezzo inoltro del curriculum vitae, che siano in possesso di riconosciute competenze in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell'ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa. I componenti dunque dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

2. Le proposte di candidatura, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

3. Qualora nei termini indicati per una o più delle categorie indicate non dovessero pervenire candidature il posto rimarrà vacante.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. La commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e decade automaticamente al rinnovo del consiglio; la nuova nomina della stessa deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti al consiglio comunale.

2. I componenti della Commissione sono rieleggibili una sola volta ad esclusione dei membri di diritto.

3. In caso di decadenza (3 assenze consecutive non motivate da giusta causa) o dimissioni di uno dei componenti, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.

4. Nel caso in cui queste siano esaurite, si procede mediante nuovo avviso pubblico secondo le modalità di cui all'art.4.

#### **Articolo 6 – Insediamento**

1. La commissione è insediata dal Sindaco, o da lui delegato, entro 30 giorni dalla costituzione.

#### **Articolo 7 – Organi della Commissione**

1. Sono Organi della CPO il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dalla Commissione stessa con voto limitato a due (Presidente e Vicepresidente).

#### **Articolo 8 – Presidente**

1. Nella sua prima riunione la Commissione, regolarmente convocata dal Sindaco, procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti; la scelta dovrà avvenire tra le rappresentanti di genere femminile, ma non potrà essere scelto nessun membro del consiglio comunale membro di diritto;

2. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un Vice-Presidente e di un Segretario (ufficio di presidenza);

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione, viceversa le deliberazioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti per la seduta di seconda convocazione.

4. Il Presidente:

- Convoca e presiede la seduta

- Ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.

- Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

## Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza precedono le riunioni della Commissione al fine di concordare le linee guida degli argomenti proposti nell'ordine del giorno.
2. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:
  - a) curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art.1;
  - b) curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;
  - c) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi compresa la C.P.O. dell'Amministrazione Provinciale e Regionale;
  - d) programmare le attività dei gruppi di lavoro;
  - e) predisporre una Relazione annuale delle attività;
  - f) predisporre il documento programmatico d'indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei capigruppo consiliari;
  - g) assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere ratificate dalla Commissione nella prima seduta successiva.

## Articolo 9 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno per:
  - la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale e la programmazione dell'attività annuale;
  - la proposta di eventuali progetti
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, oppure telefonicamente o a mezzo di e-mail 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 delle sue componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa di almeno i 2/5 delle componenti).
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del Segretario, e controfirmato dal Presidente e dal segretario stesso.
7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.
8. La Commissione è inserita nella struttura del settore politiche sociali e pari opportunità.
9. La sede è presso il settore politiche sociali e pari opportunità o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.

## Articolo 10 – Oneri di finanziamento della commissione.

1. Le sedute della commissione non comportano alcun compenso per i suoi componenti.